

Allegato "B" al repertorio n. 41.246/13.837

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE ANIMA SAFA ETS -
OPERE A SOSTEGNO DEI GIOVANI"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Ai sensi del D.lgs.3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del terzo settore") è costituita una Associazione avente la denominazione **"ANIMA SAFA ETS – OPERE A SOSTEGNO DEI GIOVANI"**, con sede legale nel Comune di Torino, in Via Rosolino Pilo n. 24, presso il Collegio Sacra Famiglia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione, senza scopo di lucro, si ispira per il suo operato ai principi cattolici ed esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente quelle di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, le attività dell'Associazione sono orientate a promuovere l'istruzione, nonché i valori della famiglia, della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, dell'equità e giustizia sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e civico.

Specificamente, l'Associazione si propone di procurare allo studente iscritto al Collegio Sacra Famiglia di Torino e orfano di associato, una rendita per il pagamento di tutte le spese strettamente inerenti alla sua prosecuzione negli studi di ogni ordine e grado presso il su menzionato Collegio, sempre che il suo profitto ed il suo comportamento, a giudizio dell'organo amministrativo, lo giustifichino. Per la fruizione del suddetto contributo è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa.

È facoltà dell'organo amministrativo estendere tale beneficio, ricorrendone ogni altro presupposto, anche a quegli studenti, orfani di soci, che presentando evidenti e spiccate caratteristiche attitudinali, chiedessero di frequentare altri studi al di fuori del Collegio Sacra Famiglia di Torino.

Previa delibera dell'organo amministrativo, l'Associazione potrà, altresì, procurare allo studente figlio di un associato divenuto invalido a causa di malattia o infortunio, un contributo per le finalità e sotto le condizioni di cui sopra, nei limiti della situazione finanziaria dell'Associazione e della necessità del beneficiario.

L'Associazione potrà, inoltre, su delibera dell'organo amministrativo, erogare allo studente un contributo per il pagamento delle spese strettamente

inerenti alla sua prosecuzione negli studi presso il Collegio Sacra Famiglia di Torino, nel caso in cui sia figlio di associato che, in seguito all'iscrizione dell'Associazione, dovesse trovarsi in uno stato di grave difficoltà economica.

In tale caso, la concessione del sussidio, così come la sua entità e la durata dell'erogazione, saranno stabilite a discrezione dell'Associazione, tenendo conto anche della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dello studente; tale contributo potrà essere revocato in qualunque momento dall'Associazione.

Oltre al suddetto scopo, l'Associazione persegue anche finalità di solidarietà sociale, di beneficenza, formazione ed istruzione dirette ad arrecare benefici ai giovani in situazioni di disagio e non.

A tal fine, l'Associazione intende erogare anche servizi complementari di assistenza ludo-educativa e formativa ai ragazzi e, a tal fine, potrà:

- creare strutture residenziali, educative, formative e solidaristiche (case vacanza, case alpine);
- svolgere attività di formazione dei volontari, degli operatori scolastici, associato-culturali e istituzionali, attraverso l'Associazione di corsi, seminari, convegni e la produzione di materiale didattico ed educativo;
- promuovere, organizzare e svolgere attività di animazione, ludico-educative, sportive, culturali e solidali per i giovani.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali ad esse, secondo i criteri ed i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 3 – ASSOCIATI

L'ammissione degli associati avviene con criteri di democraticità e di non discriminazione, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti in genere che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo correlata di dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali impegnandosi ad operare personalmente per le finalità statutarie.

A seguito della domanda di adesione, il Consiglio direttivo provvederà, con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni, a riscontrare la richiesta. All'esito dell'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'iscrizione all'Associazione non ha effetti retroattivi e le prestazioni a sostegno del proseguimento degli studi presso il Collegio Sacra Famiglia di Torino o altro Istituto saranno erogate dal mese successivo a quello del decesso o della sopravvenuta invalidità o incapacità economica dell'associato.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dalla data del suo ricevimento da parte dell'Associazione.

L'aderente all'Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa né ha diritto a vantare alcuna pretesa per qualsivoglia titolo sul patrimonio dell'Associazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure per gravi

motivi, chiunque partecipi all'Associazione, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Costituiscono gravi motivi di esclusione dall'Associazione:

- l'aderente abbia perduto i requisiti di ammissione;
- non condivida il raggiungimento dello scopo sociale;
- si trovi in situazione di conflitto d'interessi con l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti, interni e/o alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 4 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli associati, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

Gli associati devono svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale entro il 1° settembre di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio direttivo sulla base del bilancio annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della ammissione.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Gli associati sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli associati possono contribuire alle spese dell'Associazione. Le prestazioni e le attività degli associati a favore dell'Associazione, non implicano nessuna forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e non contemplano alcun rapporto di contenuto patrimoniale.

Le prestazioni non possono essere remunerate dal beneficiario e quindi devono essere a titolo completamente gratuito e volontario.

Le prestazioni stabilite a favore degli associati, delle loro famiglie o dei cointeressati hanno carattere strettamente personale e sono inalienabili; conseguentemente non potranno essere oggetto di cessione totale o parziale e non potranno servire da garanzia per l'adempimento delle obbligazioni che i beneficiari dovessero contrarre con terzi.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche Associative.

Tutti gli associati hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Associazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'Associazione, di recedere dall'Associazione in qualsiasi

momento come disciplinato all'art. 4 del presente Statuto.

È facoltà di ciascuno associato promuovere attività finalizzate al perseguimento degli scopi associativi.

Per esercitare e fruire dei diritti riconosciuti agli associati è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'erogazione del contributo a sostegno del proseguimento degli studi presso il Collegio Sacra Famiglia o altro Istituto scolastico sono compatibili e quindi cumulabili con qualsiasi altra prestazione di carattere economico fornito dallo Stato, Enti pubblici o privati, società e privati, per legge o per contratto.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, dai contributi degli associati, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e dalle eccedenze di bilancio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 – VOLONTARI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, quando obbligatorio.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore legale;
- approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) e quello sociale (quando obbligatorio per legge);
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che

respingono la domanda di ammissione di un associato;

- delibera su tutti gli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo nella Regione Piemonte, almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del relativo bilancio, in tempo utile per il deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data della seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. La convocazione è inviata ad ogni associato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea, all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato all'Associazione.

ART. 11 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione è affidata ad un segretario nominato dal Presidente e il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio dei propri diritti di associato.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 12 - DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese, salvo in caso di nomina dei componenti degli organi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche del presente Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione,

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, anche in seconda convocazione.

ART. 13 – AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, secondo quanto deciso dall'assemblea degli associati in sede di nomina.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsivoglia ragione uno o più membri del Consiglio Direttivo, tale organo coopterà altri membri in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, almeno tre membri, decadrà automaticamente l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente ovvero in sua assenza il Vicepresidente, dovrà convocare tempestivamente e comunque entro otto giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed ha la facoltà di nominare, scegliendoli nell'ambito degli associati, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere – Economo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- amministrare e gestire l'associazione, potendo compiere qualunque atto di gestione, amministrazione e disposizione che non sia espressamente demandato per legge o dal presente statuto alla competenza di altri organi;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se obbligatorio per legge, il bilancio sociale, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compiere ogni tipo di atto a contenuto patrimoniale, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente ovvero in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ovvero, in ogni caso, da almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto inviato anche mediante strumenti elettronici. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta a mezzo posta elettronica,

almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli prontamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale, quando ne è obbligatoria la redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte per legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Entro 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea degli associati per l'approvazione del relativo bilancio, in tempo utile per il suo deposito annuale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio deve essere redatto nei modi di legge, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 18 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'assemblea, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile.

In originale firmato:

FONTANA GASPARE

VITTORIO SARNICO

PERINETTO LORENZO

FEDERICA CAPRA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.